



“Università per Stranieri Dante Alighieri”

REGGIO CALABRIA

(Legalmente Riconosciuta con D. M. n° 504 del 17-10-2007)

**DECRETO RETTORALE
n. 297 del 03 marzo 2014**

- VISTO** il Decreto del MIUR n. 504 del 17 ottobre 2007, di istituzione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, come: *“Università non statale, legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale”*; ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della legge 29.07.1991 n. 243;
- VISTO** lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, approvato con D.R. n.288 del 25 novembre 2013 (in G.U., serie Generale, numero 293 del 14.12.2013);
- VISTA** la legge n. 300 del 1970 rubricata: *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*, in particolare, visto il titolo III *“Dell’attività sindacale”*;
- VISTO** il Regolamento per le Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-Amministrativo nella *“Rappresentanza Sindacale Unitaria”* (R.S.U.) presso la suddetta Università, emanato con decreto Rettorale n. 296 del 3 marzo 2014;
- CONSIDERATO** tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto;

ORDINA

ART. 1 – DATA, LUOGO DELLE ELEZIONI E COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Le elezioni dei rappresentati del Personale Tecnico-Amministrativo nella *“Rappresentanza Sindacale Unitaria”* (R.S.U.) dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria sono indette per il giorno 10 marzo 2014 presso i locali dell’Ateneo;
2. Viene costituito un seggio elettorale, composto dal Prof. Domenico Siclari – Presidente, dal Direttore Amministrativo, Rag. Alessandro Zoccali – Segretario, dal Dott. Giovanni William Pennestri - Componente;
3. Il giorno delle votazioni, almeno un’ora prima dell’orario di inizio delle votazioni stesse, viene insediato il Seggio elettorale, per provvedere alle operazioni preparatorie, indicate nell’art.9 del Regolamento.
4. Le votazioni si svolgono soltanto nel giorno sopra indicato, dalle ore **10,00 alle ore 13,00**.





"Università per Stranieri Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA

(Legalmente Riconosciuta con D. M. n° 504 del 17-10-2007)

ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva tutti i dipendenti dell'Ateneo titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato con anzianità di servizio, anche non continuativa, superiore ad un anno, alla data delle votazioni.

ART. 3 - MODALITÀ DI VOTO

1. Le elezioni hanno luogo a voto segreto e voto limitato.
2. L'elettorato può esprimere una sola preferenza, apponendo sulla scheda un segno a **X sul candidato prescelto**. Sono vietati altri segni o indicazioni.
3. Le elezioni sono valide se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE ELENCO NOMINATIVO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. La Direzione Amministrativa, di concerto con l'Ufficio Affari generali, entro 30 giorni dalla data di approvazione del Regolamento, predispone e pubblica l'elenco degli aventi diritto al voto nell'apposita bacheca per le comunicazioni e sul sito web d'Ateneo.
2. I soggetti che non risultano nell'elenco suddetto potranno presentare istanza motivata e documentata per l'inserimento eventuale nell'elenco degli aventi diritto al voto, presso l'ufficio Affari generali, entro e non oltre 48 ore dalla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
3. Le candidature da parte dei dipendenti elettori devono essere presentate 48 ore prima della data delle elezioni, alla Direzione Amministrativa che, di concerto con l'ufficio Affari Generali, ne cura immediatamente la pubblicazione nell'apposita bacheca per le comunicazioni e sul sito web dell'Ateneo.





"Università per Stranieri Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA

(Legalmente Riconosciuta con D. M. n° 504 del 17-10-2007)

ART. 5 – RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE

1. Ai sensi dell'art. 2 del suddetto Regolamento, i rappresentanti della R.S.U. da eleggere sono pari a tre e restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente, con esclusione di prorogabilità.
2. In caso di dimissione, cessazione dal servizio o decadenza anticipata di singoli rappresentanti, gli stessi vengono sostituiti per il residuo periodo del mandato, utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria dei non eletti.
3. Al fine di assicurare il rispetto del principio delle Pari Opportunità tra donne e uomini, almeno il 30% degli eletti devono appartenere al sesso meno rappresentato tra gli eletti.

ART. 6 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'art.10 del citato regolamento.
2. La proclamazione e la nomina dei tre eletti sono compiute dal Rettore sulla base della graduatoria dei dipendenti che hanno ottenuto maggiori voti, fatto sempre salvo il disposto del terzo comma dell'art.5. A parità di voti è eletto il dipendente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

Reggio Calabria, 03 marzo 2014



Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò

Salvatore Berlingò